

Maggio 2019



BUCHI CONTRIBUTIVI NELLA NUOVA LEGGE SULLE PENSIONI

Sono state approvate definitivamente dal Parlamento entrambe le norme “bandiera” dell’attuale governo contenute nel decreto 4/2019 del febbraio scorso: oltre al reddito di cittadinanza anche la cosiddetta “QUOTA 100” per andare prima in pensione. L’anticipo del pensionamento (attuabile sommando 62 anni di età e 38 di versamenti) è la chance concessa per il triennio 2019-2021 in via sperimentale agli iscritti alla gestione Inps. Il provvedimento contiene anche altre norme utili per lasciare un po’ prima il lavoro e il restyling di altre già in vigore.

E’ stata attivata la vecchia “opzione donna”, che permette alle lavoratrici di ottenere la pensione a 58/59 anni di età. La pensione è anticipata anche ai lavoratori precoci, sospensione fino al 2027 del meccanismo legato alla speranza di vita che, in pratica, allontanava il momento del pensionamento nel caso di pensione anticipata con le vecchie regole; e ancora: Ape sociale, cioè anticipo della pensione per alcune categorie disagiate di lavoratori con il costo a carico dello Stato e qualche vantaggio per i cosiddetti lavoratori precoci. Tra le novità, già introdotte dal decreto sopra detto, c’è da segnalare l’ampliamento, in sede di conversione in legge del provvedimento, da 60 a 120 rate del numero di mesi per la dilazione del riscatto dei buchi contributivi e le eliminazioni del vincolo dei 45 anni per fare domanda di riscatto soft della laurea (si può fare a ogni età).

Un nuovo riscatto per i buchi contributivi – la misura è destinata ad agevolare i soggetti più giovani, quelli che hanno iniziato a lavorare dopo il 1995, con carriere discontinue. La facoltà, infatti, è riservata esclusivamente ai soggetti in regime contributivo, cioè non hanno versato contributi entro il 31 dicembre 1995 (cosa che li renderebbe appartenenti al regime misto). Una condizione fondamentale, tanto che, nel caso successivamente al riscatto dovesse verificarsi l’acquisizione di contributi collocati prima del 1° gennaio 1996, ciò comporterà l’annullamento d’ufficio dell’operazione con la conseguente restituzione dei nuovi contributi versati. Il riscatto è relativo ai “buchi contributivi”, a periodi non coperti, comunque versati e accreditati, presso forme di previdenza obbligatoria. I periodi riscattabili sono quelli compresi tra la data di prima iscrizione alla previdenza (che per quanto detto deve essere necessariamente successiva al 31 dicembre 1995) e l’ultimo contributo pagato all’Inps; di questi periodi, il lavoratore ha facoltà di scegliere quali e quanti riscattare, nel limite massimo di cinque anni, anche se non continui. In ogni caso, i periodi devono essere precedenti al 29 gennaio 2019 (entrata in vigore del DL. n. 4/2019). I periodi riscattabili, inoltre, sono soltanto quelli non soggetti a obbligo contributivo; il che vuol dire, precisa l’Inps nella circ. n. 36/2019, che il riscatto non può essere esercitato per recuperare periodi di lavoro. Tale preclusione, spiega l’Inps, opera anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia prescritto. La facoltà del riscatto è esercitata a domanda

dell'interessato o anche dei suoi superstiti (in tal caso, al fine di maturare il minimo per una pensione di reversibilità) o dei suoi parenti e affini fino al secondo grado o del suo datore di lavoro. Nel modulo predisposto dall'Inps, la persona che presenta la domanda è il "richiedente", mentre la persona per la quale è chiesto il riscatto è il "beneficiario". Quest'ultimo deve espressamente acconsentire che il richiedente possa fare la domanda di riscatto accollandosene il relativo onere. Onere per il cui calcolo si utilizzano gli stessi criteri del tradizionale riscatto della laurea (art.2, comma 5, del Dlgs n.184/1997), ossia applicando l'aliquota contributiva vigente nella gestione presso la quale è stata fatta la domanda di riscatto a una retribuzione/reddito pari a quella/quello meno remota rispetto alla data di domanda. Ad esempio, un co.co.co. con un compenso annuo di 20 mila euro dovrebbe pagare 6.600 euro per riscattare un anno di contributi; 550 per un mese e 3.300 euro per sei mesi (gli importi sono gli stessi per un dipendente con stessa retribuzione). Un professionista senza cassa, iscritto alla gestione separata, avendo lo stesso reddito, invece, dovrebbe pagare 5.000 per un anno; 417 euro per mese e 2.500 euro per sei mesi. L'onere del riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro, attingendo eventualmente dai premi di produzione spettanti al lavoratore.

Il pagamento può essere eseguito a rate con uno sconto fiscale. Due le agevolazioni: la prima è di natura fiscale e prevede che l'onere del riscatto è detraibile dall'imposta lorda in misura del 50% con una ripartizione in cinque rate annuali costanti e dello stesso importo. Ciò vuol dire che la metà del riscatto è pagata dallo stato. La seconda agevolazione è nella forma di pagamento; oltre al versamento in unica soluzione, l'interessato può decidere di pagare il riscatto in forma dilazionata, in massimo 120 rate mensili (questa è una novità della conversione in legge del dl n.4/2019, poiché in precedenza era previsto un numero massimo di rate pari a 60), ciascuna di pari importi non inferiori a 30 euro, senza applicazione d'interesse per la rateizzazione. Se è il datore di lavoro a fare il riscatto non si applicano le predette agevolazioni, ma i relativi costi sono deducibili sia dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo del datore e sia dal reddito di lavoro dipendente del diretto beneficiario. La presentazione della domanda può avvenire esclusivamente in via telematica: caricamento online; tramite contact center Inps; rivolgendosi a patronati e altri intermediari.

COLF e BADANTI – lunedì 6 maggio 2019 ultimo giorno per la consegna cedolino paga del mese precedente, da parte dei datori di lavoro domestici,. Si ricorda che dal primo di Gennaio 2019 i contributi orari hanno subito una variazione in aumento e quindi necessitano un adeguamento.

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara